

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI - VENEZIA

Attività didattiche finalizzate all'acquisizione, da parte degli studenti delle lauree magistrali di area economica, del CFU *“Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - ACUIML”*

Corso

“IRES. Dal risultato economico del bilancio di esercizio all'imponibile tributario”

Coordinatore: Prof. Loris Tosi

Docente: Dott. Franco Pontani*

Lezioni del 26 marzo e del 2, 9, 16 e 23 aprile 2013

(Materiale didattico provvisorio e parziale, a cura del docente, ad uso esclusivo degli studenti)

Quarta lezione

* Professore a contratto di *“Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda”* Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
www.pontani.it (ove il curriculum professionale e scientifico del docente) - E-mail: fpontan@tin.it

ANTEFATTO (LA PRECEDENTE LEZIONE DEL 12 APRILE 2013 - SINTESI)

A motivo delle assenze significative alla precedente lezione del 22 aprile e della presenza alla lezione del 9 aprile di una sola parte dei predetti assenti, si sono ripresi i concetti fondamentali di competenza economica, inerenza, afferenza (con sottolineatura del problema della congruità dei valori) che sono posti a fondamento della compilazione dei righi RF4 ed RF5 del quadro RF per garantire la correttezza dei valori da cui prendono le mosse le rettifiche determinate dalla modalità di determinazione dell'imponibile tributario secondo la disciplina del TUIR.

Si ricorda che l'art. 86 del TUIR disciplina la materia delle plusvalenze patrimoniali, cioè delle plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni dell'impresa, diversi da quelli che generano dei ricavi. In altri termini si tratta delle plusvalenze conseguite dalla vendita di immobilizzazioni esclusivamente delle plusvalenze derivanti da operazioni su immobilizzazioni materiali (la stessa disciplina si applica alle immobilizzazioni immateriali).

Si rammenta che le plusvalenze sono assoggettabili ad imposta se derivano da cessioni a titolo oneroso (omessi gli altri casi).

Fiscalmente la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.

Quindi: Plusvalenza = Corrispettivo (ricavo), al netto degli oneri di diretta imputazione - Costo non ammortizzato (questo pari alla differenza tra il costo originario di acquisto o di fabbricazione e gli ammortamenti accumulati in precedenza).

Esempio:

Corrispettivo pattuito per la cessione del bene 20.000 al netto di I.V.A..

Costo non ancora ammortizzato del bene 12.000 euro.

Plusvalenza 8.000 euro (20.000 - 12.000).

La plusvalenza così calcolata può concorrere alla formazione del reddito imponibile in due modi diversi:

a) per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata;

b) se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi (RF66 e RF67).

Anno di realizzazione della plusvalenza	2010
Importo della plusvalenza	8.000 euro
Bene posseduto da meno di 3 anni:	
	8.000 euro tassati nel 2010
Bene posseduto da almeno 3 anni	
Possibili scelte:	
scelta 1)	8.000 euro tassati nel 2010
scelta 2)	4.000 euro tassati nel 2010 4.000 euro tassati nel 2011
scelta 3)	2.667 euro tassati nel 2010 2.667 euro tassati nel 2011 2.666 euro tassati nel 2012
scelta 4)	2.000 euro tassati nel 2010 2.000 euro tassati nel 2011 2.000 euro tassati nel 2012 2.000 euro tassati nel 2013
scelta 5)	1.600 euro tassati nel 2010 1.600 euro tassati nel 2011 1.600 euro tassati nel 2012 1.600 euro tassati nel 2013 1.600 euro tassati nel 2014

Fonte dell'esempio numerico: www.marchegianonline.net.

Si è affrontato, quindi, il tema delle plusvalenze ai fini della compilazione del rigo RF7 del quadro RF.

Si sono illustrati i rapporti tra l'imputazione delle plusvalenze da realizzo delle immobilizzazioni alla luce del costo storico, delle modalità di ammortamento, della determinazione del costo residuale non ammortizzato con sottolineatura dei contenuti del rigo RF22.

Si è rimarcata l'importanza dei righi RF66 e RF67 posti a fondamento della compilazione del rigo RF7, in particolare con richiamo al contenuto del rigo RF67.

Si sono sottolineate le relazioni tra i righi RF7, RF67 ed RF34 sottolineando la ragione di iscrizione dell'intero valore della plusvalenza, oggetto di rateazione in ossequio ai precetti del TUIR, rimarcando che la

mancata compilazione del predetto rigo RF34 conduce ad una duplicazione del componente che concorre alla determinazione dell'imponibile tributario.

Si sono sottolineate le relazioni tra i rigi RF4 e RF5 e l'entità delle perdite fiscali, sia riportate a nuovo, sia generabili a seguito della rateazione della plusvalenza per il periodo fissato dal TUIR, alle condizioni indicate nelle stesse norme per poter effettuare la predetta scelta di rateazione della plusvalenza.

Si è affrontata anche la questione delle minusvalenze patrimoniali di cui all'art. 101, 1° co. del TUIR con richiamo al rigo RF20 del quadro RF.

Si sono formulati i richiami al Doc. n. 16/2005 dell'OIC ed alla bozza del Doc. n. 16/2011 dello stesso Organismo in tema di principi contabili, in coordinamento con il disciplinato dell'art. 2426, 1° co., c.c..

Si sono posti in relazione, per le sopravvenienze attive, i rigi RF68 ed RF69 e per quest'ultimo la relazione con il rigo RF7.

Tutto ciò con richiamo ai disposti degli artt. 86, 1° e 2° co., 88, 102 del TUIR.

Si è, poi, affrontata la questione delle immobilizzazioni immateriali nel rapporto tra i precetti di ammortamento fissati dalla disciplina civilistica (materiali a mani degli studenti sin dalla prima lezione ed oggetto di dettaglio nei materiali consegnati nel corso dell'odierna lezione) e delle divergenze di trattamento degli ammortamenti secondo il disciplinato degli artt. 103 e 108 del TUIR.

Costante è stato il richiamo alla disciplina degli artt. 109 e 110 del TUIR.

Il tema sarà ora oggetto di riassunzione espositiva ed approfondimento.

LA RIASSUNZIONE ESPOSITIVA DEL TEMA DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. ALCUNI APPROFONDIMENTI

Schematizziamo, in modalità comparata, il trattamento civilistico e fiscale del processo di ammortamento:

Voce di stato patrimoniale bilancio CE	Ammortamento civilistico	Ammortamento fiscale
DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO - Voce B.I.3	Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo. Occorre il consenso del Collegio sindacale. Art. 2426.1, n. 2	Art. 103.1: In misura non superiore al 50% del costo per ciascun esercizio; quote anche variabili
MARCHI - Voce B.I.4	Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo. Art. 2426.1, n. 2	Art. 103.1: Quote annue, anche variabili, ma in misura non superiore a 1/18 per ciascun esercizio
CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI - Voce B.I.4	Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo. Art. 2426.1, n. 2	Art. 103.2: In misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista da contratto o legge. Quote costanti
AVVIAMENTO - Voce B.I.5	Entro un periodo di cinque anni. Con adeguata motivazione in nota integrativa, è consentito l'ammortamento in un periodo superiore, non eccedente la durata di utilizzazione. Occorre il consenso del Collegio sindacale. Art. 2426.1, n. 6	Art. 103.3: Quote annue, anche variabili, ma in misura non superiore a 1/18 del valore per ciascun esercizio
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - Voce B.I.7	Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo. Art. 2426.1, n. 2	Art. 103.2: In misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista da contratto o legge
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI - Voce B.I.6	Non possono essere ammortizzati	Non possono essere ammortizzati

Si ricordano i disposti del TUIR interessati alla materia:

Art. 102.4 - In caso di eliminazione dei beni, non ancora completamente ammortizzati, dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

Art. 109.1 - ... le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare sono deducibili nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Art. 101.1 - Le minusvalenze ... sono deducibili se sono realizzate ...

Art. 86.1 - Le plusvalenze ... concorrono a formare il reddito se sono realizzate ...

Art. 108.3 - ... sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

La Circolare n. 1/98 della Guardia di Finanza precisa che "diversamente dalla normativa civilistica, quella fiscale non prevede la deducibilità delle svalutazioni dei beni patrimoniali".

In particolare precisiamo, poi, in termini di ammortamento fiscale:

- Diritti d'autore: misura non superiore al 50% del costo; quote anche variabili.
- Software sorgente: misura non superiore al 50% del costo; quote anche variabili.
- Software applicativo: in base alla durata della licenza d'uso, in quote costanti.
- Concessioni, licenze e diritti simili: in base alla durata di utilizzazione, in quote costanti, in misura non superiore ad 1/18 del costo. In caso di divergenza tra aliquota civilistica e fiscale si rilevano le imposte anticipate.
- Avviamento: le quote di ammortamento del valore dell'avviamento iscritto in bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del valore stesso (5,56%); incrementa il disallineamento [n.d.r.: si veda, ad esempio, il caso dei rigi RF13 ed RF14 del quadro RF ed il quadro EC di riallineamento dei valori civili e fiscali in Appendice 1 di questo fascicolo. Il rinvio è anche all'art. 109, 4°

co., lett. a) e b) del TUIR] tra valori civili e fiscali con calcolo delle imposte anticipate (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2006). Qualora in bilancio sia stato stanziato un importo maggiore si procederà a riportare nel quadro RF una variazione in aumento. La perdita derivante dall'eliminazione contabile dell'avviamento non è deducibile. Il relativo costo sarà fiscalmente ammortizzabile negli esercizi successivi in base all'art. 103.3, mediante variazioni in diminuzione (R.M. n. 111 del 29.7.05).

Fonte di riferimento utile, in quanto di natura “pratico-operativa”: www.studiorighetti.it.

Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 103 del TUIR disciplina la deducibilità del costo dei beni immateriali, mentre l'art. 108 del TUIR disciplina la deducibilità dei costi pluriennali.

LE PARTECIPAZIONI

La classificazione civilistica è la seguente, tenendo conto del fatto che nel rapporto tra le “immobilizzazioni finanziarie” e le “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, le prime rientrano nella voce B.III.1) con l'individuazione delle singole posizioni (escluse quelle riferite alle “Partecipazioni in altre imprese” non considerate nella categoria), attraverso le lettere dell'alfabeto latino, mentre le seconde rientrano nella voce C. III con l'attribuzione alle singole posizioni dei numeri arabi e con la rappresentazione della classe residuale di “Partecipazioni in altre imprese”:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) altre imprese;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie.

Fonte di riferimento: F. PONTANI, “Il bilancio di esercizio delle società di capitali non quotate nei mercati regolamentati. Le imprese mercantili, industriali e di servizi. Principi, rappresentazioni e valutazioni (artt. 2423-2427 bis c.c. e principi contabili dell'OIC)”, Cedam, 2013.

La questione che qui è oggetto del nostro interesse è quella della partecipazioni classificate tra le attività finanziarie. Il processo valutativo previsto nel rapporto tra disciplina codicistica e principi contabili dell'OIC, a prescindere dal contenuto classificatorio codicistico, sono le seguenti:

- a) “costo di acquisto” e correlati oneri accessori (questi sono in genere rappresentati da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, cioè commissioni e spese, imposte di bollo, eventuali costi di consulenza economica e legale, studi di fattibilità o di convenienza all'acquisto, mentre gli oneri finanziari, intesi come interessi passivi per dilazioni di pagamento, non possono essere qualificati tra detti costi accessori) (Doc. n. 21/2012, bozza, par. 18.);
- b) “frazione del patrimonio netto” risultante dall'ultimo bilancio della società partecipata [“simple equity method”, che assume che il patrimonio netto sia la risultante differenziale della determinazione (valutazione) degli elementi dell'Attivo e del Passivo patrimoniale della società partecipata, e questo in stretta coerenza (applicazione dei) con i disposti civilistici e con i principi contabili nazionali]; si deve qui aggiungere che i “principi di prudenza e correttezza” impongono che la data del bilancio di riferimento per detta valutazione (come per quella di cui *infra*) dovrebbe tendenzialmente coincidere con quella del bilancio della società partecipata o ad essa assai prossimo ad evitare valutazioni non coerenti con i predetti principi generali dettati dall'art. 2423 c.c..
- c) “frazione del patrimonio netto, rettificato” (*complex equity method*) sia per tener conto delle modifiche conseguenti a procedure di consolidamento e delle singole poste di bilancio dei valori quando quelli che concorrono alla determinazione del patrimonio netto non sono calcolati in ossequio alla disciplina civilistica vigente ed ai principi contabili nazionali (a quella subordinati); questo vuoi per la scoperta di errori da rettificare (Doc. n. 29/2005 dell'OIC), vuoi per il fatto che si è in presenza di società i cui bilanci sono stati redatti in ossequio ad altre regole giuridico-tecniche, sia con riferimento ad entità esistenti nell'Unione Europea, sia ad entità che svolgono la loro attività in Paesi extraeuropei e che redigono i bilanci di esercizio seguendo regole giuridiche e principi e *standard* contabili diversi da quelli nazionali.

Fonte di riferimento: F. PONTANI, “Il bilancio di esercizio delle società di capitali non quotate nei mercati regolamentati. Le imprese mercantili, industriali e di servizi. Principi, rappresentazioni e valutazioni (artt. 2423-2427 bis c.c. e principi contabili dell'OIC)”, Cedam, 2013.

Nella dinamica operativa d'impresa trascuriamo qui la questione del trattamento dei dividendi (disciplinata dall'art. 89 del TUIR; si veda anche il rigo RF47 del quadro RF), il frutto dell'impiego effettuato oggetto di distribuzione agli aventi diritto (azionisti/quotisti) per soffermarci sulla questione delle plusvalenze. La disciplina è quella dell'art. 86 del TUIR in combinato con le istruzioni del quadro RF rigo

RF7 per le quali è prevista l'imponibilità della plusvalenza nell'esercizio in cui la stessa si realizza se le immobilizzazioni finanziarie sono possedute per un periodo inferiore a tre anni.

Nel caso contrario, la regola è la stessa che abbiamo visto per le immobilizzazioni materiali.

Va da sé che sono escluse da questo trattamento specifico le plusvalenze di cui all'art. 85, 1° co., lett. c) del TUIR, o quelle disciplinate dall'art. 87 del TUIR (RF46 del quadro RF).

Le minusvalenze su partecipazioni ai sensi del comb. dell'art. 101, 1° co. del TUIR sono deducibili solo se realizzate. Si veda anche il comb. dell'art. 109, 3 *bis* e 3 *ter* del TUIR. Conseguentemente, i fondi svalutazione di natura prudenziale non sono considerati fiscalmente deducibili e, quindi, rientrano nel campo delle rettifiche di cui al rigo RF20 del quadro RF, questo, quindi, anche nel caso di svalutazioni dirette e non attraverso l'accantonamento a fondi.

Risulta, altresì, intuitivo che in caso di partecipazioni esenti da imposta le minusvalenze ad esse relative non sono fiscalmente deducibili e, quindi, come per le svalutazioni l'entità della posta costituirà elemento delle variazioni in aumento del quadro RF con la compilazione del rigo RF21. Evidente in questo caso, la correlazione con il rigo RF46 delle variazioni in diminuzione.

Il rinvio è al materiale didattico reso disponibile agli studenti nel corso della lezione del 26 marzo 2013.

LE PRINCIPALI RETTIFICHE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DI TALUNE POSTE PATRIMONIALI NEL RAPPORTO TRA NORMA CIVILISTICA E NORMA TRIBUTARIA

A) I CREDITI COMMERCIALI ESPRESSI IN EURO E LA QUESTIONE DEI RISCHI PER PERDITE E L'ACCANTONAMENTO DI FONDI RETTIFICATIVI

Ai sensi dell'art. 2426, n. 8, c.c., i crediti debbono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione, cioè al presunto valore di incasso. Questo implica, in ossequio ai principi della prudenza e della competenza economica dei fatti e delle situazioni che inducono alla previsione, ragionevole di un minor incasso rispetto a quello dell'iscrizione originaria del credito e, quindi, impongono un accantonamento ad un fondo svalutazione crediti; questo concorre alla rettifica del valore originario per la determinazione del *quantum* da esporre all'attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

Nell'ottica dell'IRES (art. 106 del TUIR), ovviamente tenuto conto che, come nell'ottica civilistica vale il principio della sussistenza del rischio e che, pertanto, i processi valutativi rettificativi debbono essere posti in essere in assenza di coperture assicurative, si pone un limite a siffatto accantonamento, come d'altra parte si pone un limite alla svalutazione diretta dei crediti (cioè senza l'appostazione di apposito fondo) in presenza di rischi di perdite. Il rischio di perdita deve, intuitivamente, come in sede civilistica, essere probabile e non meramente remoto, irrilevante il mero rischio possibile.

Ciò precisato, il limite fiscalmente disciplinato è pari al 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, tenuto conto degli accantonamenti per rischi su crediti.

Il riconoscimento di deducibilità viene meno quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore che costituisce la base di calcolo per la determinazione della predetta percentuale.

È intuitivo il fatto che si deve tener conto degli accantonamenti effettuati in quanto se ciò non fosse si determinerebbe un incremento sia del limite di accantonamento consentito su base annuale, sia del limite massimo complessivo consentito.

La conseguenza di tale metodica è che si deve indicare, tra le variazioni in aumento del risultato civilistico, l'eccedenza (civilistica) delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico, al rigo RF26, colonna 2 (ad incremento dell'imponibile da assoggettare ad IRES).

Le perdite su crediti sono riconosciute fiscalmente deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi (quindi, documentati in modo probatorio) e lo sono, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 *bis* della Legge fallimentare.

Con maggior precisione, il disposto normativo chiarisce che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito. Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Il credito si considera, poi, di modesta entità quando ammonta ad un importo non

superiore ad euro 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (dall'1 gennaio 2012 quelle con un volume di ricavi superiore ad euro 100 milioni, ex art. 27, 10° co. del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. con mod. con L. 28 gennaio 2009, n. 2), ed euro 2.500 per le altre (art. 101, 5° co. del TUIR).

Fatta eccezione per il caso appena citato, si è in presenza di una traslazione temporale della deducibilità fiscale tra il momento di apprezzamento prudenziale (in sede di redazione del bilancio di esercizio) in misura superiore ai limiti fiscalmente consentiti, vuoti di accantonamento, vuoti di totale accantonamento a valere sul valore dei crediti al netto degli accantonamenti fiscali che costituiscono la base di calcolo per la percentuale di deducibilità annuale e cumulata, ed il momento in cui la perdita assumerà la connotazione di definitività. Ciò genererà, intuitivamente, il non riconoscimento *pro-tempore*, ai fini fiscali, di una parte del *quantum* accantonato nell'ottica civilistica.

B) LE GIACENZE DI MAGAZZINO E LE SVALUTAZIONI O GLI ACCANTONAMENTI PER LENTA ROTAZIONE ED OBSOLESCENZA

La valutazione civilistica, in ossequio al principio della prudenza, pone il problema del rapporto tra costo originario (o valore risultante da precedenti valutazioni) e le condizioni che impongono (Doc. n. 23/2005, par. D.VI. a dell'OIC), [F. PONTANI, *“Il bilancio di esercizio delle società di capitali non quotate nei mercati regolamentati. Le imprese mercantili, industriali e di servizi. Principi, rappresentazioni e valutazioni (artt. 2423-2427 bis c.c. e principi contabili dell'OIC)”*, Cedam, 2013] la rettifica di valore. Queste si possono, senza pretesa di elencazione esaustiva, ricondurre alle seguenti principali:

a) danni che non fanno venir meno la possibile vendita od utilizzo del bene nel processo produttivo;

b) deterioramenti che non ne impongano l'obbligatoria distruzione (inclusi quelli non evidenti, ma presupposti tali a ragione di una scadenza assegnata per legge all'utilizzazione dei beni sia nel ciclo produttivo, sia per la vendita, come nel caso delle produzioni alimentari, farmaceutiche, di talune di natura fisica o chimica, ecc.);

c) obsolescenza, intesa come perdita di valore generata dal progresso tecnologico con la conseguenza di una perdita di competitività del bene nel mercato di riferimento¹;

d) lenta rotazione o rigiro (*“slow moving”*) delle scorte, non in senso generale, ma con riferimento a singoli beni o loro categorie analitiche. La lenta rotazione (espressione di una *“patologia”* gestionale) determina un'eccedenza quantitativa non suscettibile di essere realizzata con il ricorso a formule commerciali ordinarie, per cui la vendita viene realizzata, quando possibile, a prezzi inferiori in coerenza con quantità (nel senso di *“massa”* di beni) non usualmente immesse sul mercato, ovvero non suscettibile di essere immessa sul mercato in presenza di una saturazione dello stesso (anche per contrazione della domanda) in un contesto competitivo di prodotti comparabili.

La lenta rotazione può condurre anche al logorio fisico, per il decorrere del tempo (senescenza), dei beni in giacenza od alla loro possibile obsolescenza.

Per ogni fondo svalutazione, per le ragioni riconducibili ai punti precedenti, vale il principio dell'indeducibilità ai fini del computo della base imponibile ai fini della determinazione dell'IRES (variazioni in aumento da riportare al rigo RF20 del quadro RF). Lo stesso dicasi per ogni svalutazione di natura prudenziale effettuata in modo diretto in luogo che con l'accantonamento al fondo.

Il riconoscimento delle perdite avviene attraverso il realizzo, ma non risulta di immediata evidenza in quanto la svalutazione viene *“assorbita”* dal rapporto tra il costo storico o di produzione, le meccaniche semplificate di valutazione (LIFO, FIFO e CMP) ed il prezzo di realizzo, cioè il ricavo conseguito attraverso la vendita dei beni deteriorati, danneggiati, obsoleti, a lenta rotazione.

È possibile la distruzione dei beni invendibili seguendo specifiche procedure dettate dalla legge tributaria, procedure che non vengono, in questa sede, approfondite.

C) LE POSTE IN MONETA NON DI CONTO

La disciplina civilistica (art. 2425 bis, 2° co., c.c.) statuisce che *“I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati in base al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”*. Inoltre, l'art. 2426, n. 8-bis, c.c. statuisce che *“Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di*

¹ In alcuni casi si parla di obsolescenza nel senso di *“invecchiamento”* o, dal latino *obsolescere*, caduta in disuso per perdita della funzionalità od a ragione di una pianificazione di impresa in forza della quale nell'avvicendamento dei prodotti realizzati industrialmente, si pianifica la vita utile del bene sul mercato e la conseguente sostituzione di altro bene.

chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo".

Ancora, si precisa che "Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".

I titoli e le partecipazioni in valuta non costituenti immobilizzazioni finanziarie vanno valutati al minore tra il costo storico e il valore di mercato (art. 2426, n. 9, c.c.).

Ai fini della disciplina dell'IRES, in forza del comb. dell'art. 110, 2° co., con l'art. 9, 2° co. del TUIR², il cambio da utilizzare per la rilevazione contabile ai fini fiscali è quella del giorno di effettuazione dell'operazione, ovvero, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo.

In mancanza di ambedue i riferimenti si può utilizzare il cambio medio mensile del periodo nel quale sono state effettuate le operazioni. L'art. 110, 3° co. del TUIR statuisce che, la valutazione al cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta, anche sottoforma di obbligazioni o di titoli, cui si applica la disciplina civilistica delle obbligazioni o di altre leggi, o che abbiano la forma di titoli assimilati a quelle delle obbligazioni, non assume rilevanza (si omette il resto che disciplina casi specifici).

Consegue, anche, che nel momento in cui si debba procedere alla svalutazione di crediti verso clienti in presenza di crediti espressi in valuta estera, non si deve tener conto dell'adeguamento al cambio fine esercizio (come statuito dalla disciplina civilistica e confermato dal Doc. n. 26/2005 dell'OIC).

Per queste poste nasce la necessità di un'attenta considerazione al fine del conseguente, evidente, disallineamento tra regola civile e principio/standard contabile, da un lato, e legislazione dell'IRES, dall'altro.

In sintesi, si ritiene utile la seguente rappresentazione, al solo fine di sottolineare la complessità della "transizione" dal risultato economico emergente dal bilancio di esercizio alla dichiarazione dei redditi per la corretta compilazione del quadro RF; ciò anche a ragione del fatto che non vi è autonomia di bilancio ed in parte non vi è "autonomia" della dichiarazione dei redditi. In altri termini, vige il principio di continuità per i bilanci di esercizio e della dichiarazione dei redditi.

Tabella riassuntiva		
Descrizione	Trattamento civilistico	Trattamento fiscale
Immobilizzazioni	Cambio storico (con svalutazione in caso di perdita durevole che tiene conto dei cambi nei casi in cui il cespite generi flussi finanziari in valuta)	Cambio storico
Partecipazioni immobilizzate	Come sopra + possibilità valutazione con metodo patrimonio netto (2426, n. 4)	
Titoli dell'attivo circolante	Adeguamento al cambio di fine esercizio	Cambio storico (o ultimo cambio fiscal-

² Testo integrale dell'art. 9 (utile anche ai fini delle considerazioni in merito a che cosa si intende fiscalmente per valore normale):

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimento in società o in altri enti si considera corrispettivo il valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti se quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto e quello dei beni conferiti in ogni altro caso.

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel 4 co. per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto e, in mancanza, in base ad altri elementi certi.

		mente riconosciuto se la voce è presente da più di 1 esercizio)
Crediti	Adeguamento al cambio di fine esercizio	Cambio storico (o ultimo cambio fiscalmente riconosciuto se la voce è presente da più di 1 esercizio)
Poste dell'attivo circolante non monetarie (es. anticipi/acconti in valuta ricevuti o corrisposti a fronte di beni o servizi, rimanenze, ratei e risconti)	Cambio storico	Cambio storico
Lavori in corso su ordinazione	Per le commesse valutate a corrispettivo, i corrispettivi maturati (se non fatturati e non coperti da acconti) si convertono al cambio di fine esercizio (v. OIC n. 23)	Per le commesse valutate a corrispettivo, i corrispettivi maturati (se non fatturati e non coperti da acconti) si convertono al cambio di fine esercizio (v. R.M. 249/09)
Disponibilità liquide (cassa valuta e c/c in valuta)	Adeguamento al cambio di fine esercizio	Adeguamento al cambio di fine esercizio (differenza cambi da considerare realizzata)
Debiti	Cambio di fine esercizio	Cambio storico (o ultimo cambio fiscalmente riconosciuto se la voce è presente da più di 1 esercizio)
Attività e passività con copertura cambio specifica (copertura di specifici crediti / debiti)	Cambio storico	Cambio storico
Attività e passività con copertura cambio per masse (copertura a fronte di un'esposizione netta in valuta)	Adeguamento delle poste al cambio di fine esercizio. Si contabilizza l'utile o la perdita su cambi derivante dal contratto di copertura. Premio o sconto del contratto di copertura ripartito nell'arco di durata dell'operazione come interesse	Adeguamento al cambio di fine esercizio con rilevanza fiscale. Rilevante fiscalmente anche l'onere o il provento derivante dalla valutazione del contratto di copertura

Fonte di riferimento: www.studiorighetti.it.

A margine si deve ricordare che la disciplina civilistica, se da un lato impone, in sede di valutazione, la rilevazione degli utili e delle perdite su cambi da valutazione (art. 2426, 8 bis, c.c.), dall'altro, dispone l'imputazione del risultato positivo della *"bilancia dei valori emergenti dai processi valutativi delle differenze cambio a fine esercizio, su fondamento di delibera assembleare ed a seguito di indicazione dell'organo gestorio, ad apposita riserva, sino al realizzo della differenza cambio complessivamente positiva rilevata"* (applicazione del principio di prudenza in un'ottica di asimmetria delle stime che impone la definitività della perdita derivante dallo stesso tipo di *"bilancia"*).

Ai fini dell'IRES, sia gli utili su cambi di cui si è detto, sia le perdite su cambi non costituiscono componenti dell'imponibile tributario, per cui gli utili su cambi costituiranno ragione di rettifica in diminuzione (rigo RF51, ex art. 110, 3° co. del TUIR) del reddito civilistico e le perdite su cambi oggetto di rettifica in aumento (rigo RF29, ex art. 110, 3° co. del TUIR) del reddito civilistico.

D) I FONDI PER RISCHI ED ONERI

La disciplina civilistica, in ossequio ai principi della competenza economica e della prudenza (oltre che della veridicità), impone l'iscrizione al passivo dello stato patrimoniale di Fondi per rischi ed oneri, riconducibili questi ad una classificazione assai *"contenuta"*: Trattamento di quiescenza (il nostro rinvio è all'art. 2117 c.c.) ed obblighi simili, per Imposte anche differite, Altri. Invero, i riferimenti civilistici vanno integrati dalle previsioni dell'art. 2423 bis, 1° co., n. 4, c.c. e dell'art. 2424 bis, 3° co., c.c. (non si tratta di un *"fondo"*), (di cui ai materiali già a mani degli studenti).

Dal novero dei predetti fondi è escluso il debito per TFR la cui quantificazione è fissata per legge all'art. 2120 c.c..

I fondi di quiescenza sono stabiliti sul fondamento di regole attuariali in relazione a contratti specifici aziendali. I principi contabili disciplinano la materia al Doc. n. 19/2005, par. A.I. dell'OIC ed al Doc. n. 19/2011, par. 30., bozza, dell'OIC. Per i fondi imposte la disciplina tributaria si richiama agli artt. 99, 2° co., 105 e 107 del TUIR.

Escluse le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa per le quali non è ammessa la deduzione, il principio che regola il riconoscimento di deducibilità fiscale è quello di cassa, cioè del pagamento; tuttavia, il 2° co. dell'art. 99 richiamato consente la deducibilità per imposte (da quelle per natura indeducibili) sul fondamento delle dichiarazioni presentate, degli accertamenti o provvedimenti degli uffici tributari e delle decisioni delle Commissioni Tributarie.

Gli accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza godono di un trattamento non dissimile da quello fissato dall'art. 2217 c.c. e viene consentita, ai sensi dell'art. 105, 2° co. del TUIR, l'immediata deducibilità dei maggiori accantonamenti per modifiche normative e retributive nell'esercizio dell'accadimento o per quote costanti dell'esercizio stesso e nei due successivi.

L'art. 107 consente la deducibilità di accantonamenti a fronte di spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione navi ed aeromobili nei limiti del 5% del costo dell'immobilizzazione, mentre per i costi derivanti da operazioni a premio il costo deducibile non può eccedere il 30% degli impegni assunti nell'esercizio e per i concorsi a premio non può eccedere il 70%. L'eccedenza non utilizzata, mantenendo distinte le iniziative e gli esercizi di riferimento, concorre a rettificare la base imponibile per la determinazione dell'IRES. Nella sostanza, tuttavia, si deve osservare che la stessa regola, in termini di osservanza del principio di veridicità, deve operare ai fini civilistici ad evitare la costituzione di riserve occulte.

Tutti gli altri accantonamenti di natura prudenziale, od in ossequio al disciplinato civilistico in precedenza richiamato, non sono considerati espressione di costi fiscalmente deducibili e, quindi, l'accantonamento, come negli altri casi le eccedenze di accantonamento (rigo RF26 del quadro RF), deve essere imputato tra le variazioni in aumento del reddito civilistico ai fini della determinazione dell'imponibile tributario.

E) COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI OD IN PARTE INDEDUCIBILI, RICAVI FISCALMENTE PARZIALMENTE IMPONIBILI OD ESENTI. RETTIFICHE PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE TRIBUTARIO E CONSEGUENZE

Da quanto precede e da quanto esposto nel corso delle precedenti lezioni, appare evidente come, nel diverso modo di considerare, per natura od in relazione all'inerenza od alla congruità dei valori, determinati componenti di costo e di ricavo del conto economico (dal cui risultato prendono le mosse le rettifiche per incremento o decremento dello stesso ai fini della determinazione della base di calcolo dell'IRES) si generino delle differenze a volte di natura definitiva, a volte di natura temporanea.

Il "disallineamento" che si genera ha riflessi sia sul *quantum* definitivo di imposta oggetto di autoliquidazione in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, sia del *quantum* temporaneo di imposta da autoliquidare con anticipazione o traslazione al futuro di *quantum* imposta, che emergeranno a seguito delle rettifiche, e che verranno apportate in più o in meno ai risultati economici assunti a riferimento per il calcolo dell'imponibile IRES in successivi esercizi.

In termini più puntuali, possiamo qui di seguito elencare alcune delle poste che comportano rettifiche di natura permanente; queste determinano, quindi, un incremento dell'incidenza di imposta sul risultato economico emergente dal bilancio civilistico, bilancio oggetto di discussione ed approvazione in sede assembleare. La predetta incidenza differenziale, definitiva, deve essere oggetto di illustrazione, chiarimento nella nota integrativa del bilancio di esercizio, in quanto l'entità dei costi in tutto od in parte indeducibile incrementa l'incidenza del tributo ed al contempo l'entità dei ricavi o plusvalenze esenti determina una riduzione dell'incidenza di imposta sul risultato economico predetto.

In considerazione del fatto che il bilancio di esercizio è strumento di comportamento dei gestori di impresa questi differenziali di incidenza tributaria non possono essere ignorati, vuoi nell'interesse conoscitivo dei soci, vuoi nell'interesse dell'ente impositore al fine di sue valutazioni in merito alla possibilità del ricorso, da parte del contribuente, a strumenti elusivi di imposta.

Esponiamo conseguentemente, a mero titolo esemplificativo, tenuto conto della complessità della materia, alcune delle differenze che si possono considerare di natura definitiva a variazione del risultato economico dell'esercizio:

DIFFERENZE POSITIVE PERMANENTI

Tra i proventi non computabili nella determinazione dell'imponibile fiscale ai fini IRES, si richiamano:

- Reddito degli immobili determinato catastalmente in misura inferiore al reddito civilistico.
- Proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (quindi componenti che hanno definitivamente scontato l'imposta sul reddito) o ad imposta sostitutiva.
- Proventi che fruiscono di esenzione d'imposta.
- Plusvalenze da partecipazioni esenti (quota non assoggettabile ad imposta).
- Dividendi distribuiti da società di capitali (quota non assoggettabile ad imposta).

DIFFERENZE NEGATIVE PERMANENTI

Tra i costi in tutto o in parte indeducibili fiscalmente e, quindi, posti ad incremento dell'imponibile fiscale ai fini IRES si richiamano:

- Liberalità: il principio generale è quello in forza del quale le erogazioni liberali non sono fiscalmente deducibili o lo sono solo entro i limiti di cui agli artt. 95 e 100.
- Spese generali: la deduzione di questi costi è limitata e proporzionale quando si è in presenza di proventi esenti ai sensi dell'art. 109.5. La proporzionalità di deducibilità è relativa al rapporto tra ricavi totali e ricavi esenti.
- Spese di rappresentanza indeducibili.
- Costi relativi a immobili il cui reddito viene determinato catastalmente: non sono deducibili se si riferiscono ad immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 90.
- Imposte indeducibili: specificamente indicate dalla legge e quelle indicate all'art. 99.
- Sanzioni: queste sono generalmente indeducibili in quanto è difficile ipotizzare che il costo conseguente ad una violazione di legge possa consentire od autorizzare o legittimare una riconoscibilità dello stesso come componente di costo con la conseguenza di una riduzione della base imponibile e della conseguente imposta.
- Interessi passivi: specificamente indicati dalla legge.
- Costi non inerenti e spese varie indeducibili.
- Minusvalenze da partecipazioni esenti.

Nei casi richiamati, gli effetti delle rettifiche si esauriscono definitivamente (quindi, senza possibilità di effetti traslativi di imposta a successivi esercizi e, quindi, a successive dichiarazioni dei redditi ai fini IRES) nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ancorata al risultato economico di bilancio.

Come abbiamo visto, anche con richiamo al quadro EC della dichiarazione dei redditi (IRES), in presenza di alcuni tipi di variazione si determinano le condizioni di anticipazione o traslazione di imposta per effetto dell'incremento o decremento della base imponibile ai fini della predetta determinazione di imposta.

Nel contesto si deve rammentare che, non essendovi reale capacità di previsione dei risultati imponibili futuri, né delle aliquote di imposta che verranno applicate sui futuri imponibili tributari (nel rapporto tra anticipazioni e traslazioni di componenti di reddito nel tempo), vi è da considerare la questione dell'incertezza circa le conseguenze di dette variazioni.

Proponiamo qui di seguito una sintesi esemplificativa di dette variazioni.

1) Componenti negativi di reddito generatori di effetti posticipativi di imposta in quanto determinano un decremento *pro-tempore* dell'imponibile tributario:

- Ammortamenti ordinari superiori all'ammortamento civile, anche a seguito di spese incrementative.
- Ammortamenti a seguito di rivalutazione di immobili (civilistica e civilistica-fiscale; v. § Rivalutazione).
- Ammortamento integrale per i beni di importo non superiore a €516,46: ai sensi dell'art. 102.
- Ammortamenti di beni immateriali superiori alla quota prevista dal codice civile: ai sensi dell'art. 103.
- Accantonamenti fiscali superiori alla previsione civilistica:
 - per rischi su crediti e per interessi di mora ai sensi dell'art. 106;
 - per lavori ciclici di manutenzione ai sensi dell'art. 107.1;
 - per operazioni e concorsi a premio ai sensi dell'art. 107.3;
 - per imposte deducibili ai sensi dell'art. 99.2.
- Rilevazione per cassa di costi non di competenza (es. contributi ad associazioni di categoria, art. 99.3).
- Spese relative a più esercizi (art. 108) con imputazione al conto economico superiore a quanto civilisticamente consentito: spese per studi, ricerche, pubblicità, propaganda, rappresentanza fino a €25,82, spese di costituzione, altre spese pluriennali.
- Utili su cambi, non riconosciuti fiscalmente.

Fonte di riferimento: www.studiorighetti.it, con nostra rielaborazione.

2) Componenti positivi di reddito generatori di effetti posticipativi di imposta in quanto determinano una diminuzione *pro-tempore* dell'imponibile tributario:

- Differimento dell'assoggettamento ad imposta delle plusvalenze relative a beni posseduti da più di 3 anni ai sensi art. 86.
- Differimento dell'assoggettamento ad imposta dei contributi pubblici in conto esercizio nei casi tassativamente indicati dalla legge e dei contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 88.3.
- Rivalutazione di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.
- Dividendi rilevati per competenza ed assoggettabili ad imposta in ossequio al principio di cassa (quota assoggettabile ad imposta).

Fonte di riferimento: www.studiorighetti.it, con nostra rielaborazione.

Tra i componenti di reddito che determinano, attraverso differenze temporanee di incremento della base imponibile, un incremento della stessa ed un'anticipazione di imposta, con la conseguenza di un potenziale risparmio di imposta in successivi esercizi, si possono richiamare i seguenti:

1) Componenti negativi di reddito che determinano anticipazioni di imposta:

- Ammortamenti fiscali di beni immateriali inferiori alla quota prevista dal codice civile: *ex art.* 103.
- Interessi passivi indeducibili per effetto del superamento del limite del 30% del ROL (Reddito Operativo Lordo) ai sensi dell'art. 96 (se vi sono le condizioni di recuperabilità in successivi esercizi secondo le previsioni del TUIR).
- Accantonamenti fiscali inferiori alla previsione civilistica:
 - per rischi su crediti e per interessi di mora ai sensi dell'art. 106;
 - per lavori ciclici di manutenzione ai sensi dell'art. 107.1;
 - per operazioni e concorsi a premio ai sensi dell'art. 107.3;
 - per imposte deducibili ai sensi dell'art. 99.2.
- Quota spese di rappresentanza parzialmente deducibili: per 1/3 deducibili (per spese di rappresentanza sostenute ante 2008).
- Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non imputate ad incremento del costo, superiori al 5%: art. 102.
- Costi fiscalmente deducibili per cassa, quando il pagamento è successivo alla competenza: Compensi fissi amministratori (art. 95.5), Imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (art. 99.1), Contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99.3), 10% dell'IRAP.
- Maggiori accantonamenti necessari per adeguare a sopravvenute modificazioni normative e retributive per le indennità di fine rapporto ed i fondi di previdenza del personale dipendente: art. 105.
- Perdite su cambi, non riconosciute fiscalmente.

2) Componenti positivi di reddito che determinano anticipazioni di imposta:

- Rimanenze materie prime, sussidiarie, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e merci, con valore fiscale superiore a quello iscritto in bilancio: artt. 92 e 110.
- Opere, forniture e servizi di durata infrannuale, con valore fiscale superiore a quello in bilancio (ricordare, valutazione base per il fisco è "*al costo*", per il codice civile può essere "*al corrispettivo*"): art. 93.
- Partecipazioni e titoli, con valore fiscale superiore a quanto iscritto in bilancio: art. 94.

Fonte di riferimento: www.studiorighetti.it, con nostra rielaborazione.

Nasce, quindi, il problema civilistico delle imposte differite e di quelle anticipate.

F) LE IMPOSTE DIFFERITE

Il tema è trattato nel Doc. n. 25/2005 dell'OIC.

A ragione del fenomeno traslativo di componenti imponibili ai fini della determinazione dell'IRES, abbiamo visto che si genera l'effetto di una quantificazione del reddito civilistico inferiore a quello imponibile ai fini IRES. In altri termini, in presenza di utile, questo risulta quantificato nel bilancio civilistico, in relazione alle variazioni di natura temporanea, inferiore all'imponibile tributario. In altri termini, vi è un rinvio di imposta, ma la competenza civilistica dei fatti amministrativi rilevati è quella dell'esercizio. Il beneficio fiscale è quello del rinvio dell'esborso monetario. Dovendo rappresentare in modo veritiero e corretto il bilancio di esercizio e, quindi, determinare le imposte in ossequio al principio della competenza economica, fermo il principio della neutralità fiscale e ad evitare distribuzioni di utili non realmente conseguiti in quanto la non rilevazione per competenza delle imposte determina un incremento dell'utile dell'esercizio suscettibile di essere distribuito ai soci ed agli azionisti, si impone, tenendo conto dell'aliquota di imposta esistente al termine dell'esercizio per il quale si effettua la dichiarazione dei redditi, l'accantonamento di competenza delle imposte che verranno liquidate in futuri esercizi.

È intuitivo che in tutti questi casi il Fondo imposte di cui al p.to B. 2) del passivo (Fondi per ... oneri ... per imposte, anche differite), la rilevazione contabile potrà essere del tipo "*Imposte sul reddito ... differite (E22) a Fondo imposte differite (B2)*" (intuitivamente la prima voce è quella del conto economico, la seconda è quella del passivo dello stato patrimoniale).

Appare, altresì, evidente che, modificandosi nel tempo l'aliquota IRES, si dovrà garantire la congruità del fondo imposte differite riducendo, con riferimento ad ogni anno di formazione, il *quantum* imputato in presenza della riduzione dell'aliquota od incrementandolo nel caso opposto (trascuriamo qui il caso dell'esistenza di perdite fiscali suscettibili di essere riportate a nuovo, certamente influenzate dalla dinamica del differimento di cui trattasi).

G) LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

La questione delle imposte anticipate, a seguito delle differenze temporanee che rettificano l'utile civilistico generando *pro-tempore* una base imponibile tributaria superiore a quella di competenza economica dell'esercizio, appare indubbiamente più delicata in presenza dell'applicazione del principio di prudenza correlato al principio della competenza economica, ai fini della realizzazione del principio di veridicità, tenuto conto del principio di ragionevolezza. Anche in questo caso si deve considerare la situazione di incertezza sul futuro e, se da un lato, non si possono sottovalutare i fondi per imposte differite, dall'altro, non si possono sopravvalutare le componenti dell'attivo per imposte anticipate.

La stessa dinamica di traslazione nel tempo di *quantum* di imposta anticipata al conto economico (E22, Imposte sul reddito ... anticipate, in contropartita ad una rettifica della posta C.4 *ter* dell'Attivo patrimoniale che si contrae per il suo valore) con la generazione di costi di esercizio, di natura tributaria, non può che rendere indispensabile una particolare attenzione a questa posta privilegiando il principio di prudenza in un'ottica di conservazione del patrimonio sociale.

Allo scopo ci sembra utile riportare la sintesi espositiva, incluse le scritture contabili, da

T. SESANA, *“Le attività per imposte anticipate”*,

in F. PONTANI, T. SESANA, *“Le determinazioni quantitative e le rilevazioni contabili per la redazione del bilancio di esercizio”*, Tomo II, EDUCatt, 2011

(per gentile concessione dell'Autore)

Le imposte sul reddito³, come detto, hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito; conseguentemente, in ossequio al principio della competenza, al conto economico del bilancio di esercizio devono essere recepite non solo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (imposte correnti), ma anche le imposte che pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili nell'esercizio in corso (imposte anticipate) a ragione delle differenze temporanee esistenti al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quell'attività o a quella passività ai fini fiscali (in sostanza si tratta di ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d'imposta diverso - per le imposte anticipate, antecedente per i ricavi e successivo per i costi, mentre per le imposte differite il contrario - da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico).

Come le imposte differite passive, anche le attività per imposte anticipate non devono essere contabilizzate qualora relative a differenze permanenti.

Le attività per imposte anticipate non devono, inoltre, essere contabilizzate *“qualora non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero”*⁴, altrimenti è obbligatoria la loro rilevazione.

La *“ragionevole certezza”* di cui sopra, secondo l'OIC⁵, deve essere *“comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali pluriennali attendibili”*⁶.

³ Si ribadisce che il trattamento contabile delle imposte sul reddito è specificamente disciplinato dal Doc. n. 25 *“Il trattamento contabile delle imposte sul reddito”* dei Principi contabili dell'OIC.

⁴ V. OIC, *Principi contabili*, Doc. n. 25 *“Il trattamento contabile delle imposte sul reddito”*, par. G.

⁵ V. OIC, *Principi contabili*, Doc. n. 25 *“Il trattamento contabile delle imposte sul reddito”*, nota n. 24.

⁶ Merita sottolineare che gli elementi oggettivi di supporto richiesti dal Principio contabile affinché si possano appostare in bilancio le imposte anticipate appaiono alquanto difficili dall'essere individuati nel contesto della gestione di un'impresa in quanto, come noto, ogni impresa opera in condizioni di incertezza predisponendo piani flessibili e scorrevoli influenzati da condizioni esogene ed endogene che sono prevedibili nel contesto di un orientamento strategico di fondo soggetto a costante verifica ed a cui conseguono azioni di *feedback* e di *feedforward* con mutamenti rilevanti sia delle scelte di gestione, sia delle conseguenze di dette scelte, a volte con effetti imprevedibili ed addirittura contrari ai risultati prevedibili (v. F. PONTANI, *“Le imposte differite attive nel bilancio di esercizio: la questione della “ragionevole certezza”*”, in L'Industria delle Carni, Luglio 2003, Assica - Confindustria, anche in www.pontani.it). Ciò, a maggior ragione, in presenza di un evento economico futuro che consegue ad atti e fatti di gestione che possono essere anche la conseguenza di comportamenti di altri *“gestori”* (i piani mutano anche in relazione al mutare dei *“gestori”*, che possono avere differenti visioni strategiche del divenire dell'azienda che amministrano) nel contesto di mutate visioni strategiche d'impresa. Pertanto, è chiaramente evidente l'esistenza di una sostanziale difficoltà (e talvolta impossibilità) di supportare con elementi oggettivi la recuperabilità delle imposte anticipate negli esercizi a venire e, quindi, il soddisfacimento del requisito della *“ragionevole certezza”* richiesto per la loro appostazione in bilancio.

Con riferimento specifico agli elementi oggettivi che sarebbero atti a supportare/comprovare la *“ragionevole certezza ... quali i piani previsionali pluriennali attendibili”* si ritiene di dover precisare che i piani qui oggetto di interesse sono quelli economici, quelli cioè nel cui contenuto trova *“base la ricerca della correlazione esistente fra i due parametri dell'equilibrio economico di azienda: i costi e i ricavi”* (ciò che, infatti, è richiesto ai fini dell'appostazione delle attività per imposte anticipate è la *“ragionevole certezza”* dell'esistenza di futuri redditi imponibili atti a recuperare

Ma non solo. È necessario verificare che ogni anno sussista questa “ragionevole certezza” di conseguire in futuro imponibili fiscali e, quindi, la possibilità di recuperare l’intero importo delle imposte anticipate.

Qualora, infine, le imposte anticipate non siano state rilevate in quanto non sussistevano i requisiti per il loro riconoscimento, devono essere iscritte nell’esercizio in cui tali requisiti emergono.

Le imposte anticipate, così come detto per imposte differite, devono essere conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si prevede si riverseranno (quando cioè si prevede che si annullerà la precedente differenza tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quell’attività o a quella passività ai fini fiscali). Conseguentemente, in caso di variazione (già intervenuta ai sensi di legge alla data di redazione del bilancio di esercizio) di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, dovranno essere apportati adeguati aggiustamenti al valore delle imposte anticipate in precedenza appostate in bilancio.

Nel conto economico del bilancio di esercizio le imposte anticipate devono essere iscritte nella voce 22 “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”, separatamente da quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi. A tal fine la voce 22 in questione va suddivisa (e di questa suddivisione, ai sensi dell’art. 2427, p.to 14a del codice civile, deve essere fornita maggiore informativa in nota integrativa con apposito prospetto) in⁷:

- 1) “Imposte correnti”, che accoglie il costo per imposte sul reddito correnti, iscritto in contropartita (per quelle non pagate) nelle voci dello stato patrimoniale B2 “Fondo per imposte, anche differite” o D12 “Debiti Tributari”;
- 2) “Imposte differite e anticipate”, che accoglie, con segno negativo, le imposte anticipate iscritte in contropartita nella voce dell’attivo dello stato patrimoniale C.II.4-ter) “imposte anticipate” e calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di una attività o di una passività secondo criteri civilistici e il valore riconosciuto a quell’attività o a quella passività a fini fiscali.

Rilevazioni contabili

Ipotizziamo che nell’esercizio “X” concorra alla determinazione del risultato (ante imposte) di 1.000 un costo per svalutazione crediti di 100 (il valore nominale del credito svalutato si ipotizza pari a 2.000) e che fiscalmente la svalutazione non sia integralmente deducibile in quanto eccedente i limiti previsti dalla normativa fiscale (0,5% del valore nominale del credito, pari nel caso di specie a 10). Nella dichiarazione dei redditi relativa a tale esercizio la svalutazione sarà ripresa in aumento nella determinazione dell’imponibile (nel caso di specie per un valore pari a 90) e, quindi, il costo per imposte sul reddito dell’esercizio misurato dal debito tributario sarà più elevato rispetto a quello di competenza risultante dall’applicazione della medesima aliquota fiscale al risultato economico civilistico prima delle imposte. Conseguentemente, ed in previsione della deducibilità della perdita in un esercizio futuro (nel caso di specie si ipotizza il realizzo della perdita nell’esercizio “X+2”), nonché dell’esistenza in quello di un reddito imponibile capiente e, quindi, pari o superiore alla perdita in questione, saranno stanziare le imposte anticipate (tenuto conto che le perdite su crediti non sono deducibili ai fini IRAP, nella misura del 27,5% - aliquota questa vigente con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 - del costo indeducibile e, quindi, nel caso di specie, per 24,75).

Schematicamente, il valore della svalutazione crediti civilistica, di quella fiscale e delle imposte anticipate sarà la seguente:

anno	X	X+1	X+2
valore nominale del credito	2.000	2000	2.000
presumibile valore di realizzo	1.900	1.900	

l’intero importo di queste e, quindi, anche un equilibrio economico). Tuttavia, “in periodi di medio-lungo andare con i piani economici” (con i quali “vengono osservate le possibilità di ricavo in un tempo non vicino al momento dell’indagine e, corrispondentemente, i costi di acquisto relativi ai fattori produttivi necessari per addivenire a quella determinata entità di ricavi”) “l’osservazione è segnatamente orientativa” in quanto “trascura, per esempio, la considerazione dei costi di utilizzazione dei fattori produttivi, lasciando tale compito ai piani di breve andare”. Pertanto, poiché “nel medio-lungo andare i piani economici sono soprattutto piani di investimento” e “nel breve andare sono segnatamente piani di reddito”, i piani che sono atti a confortare e soddisfare la condizione per l’appostazione delle attività per imposte anticipate nel bilancio di esercizio sono solo i secondi (cioè i piani di breve periodo, “di reddito”) e non i primi (cioè i piani di medio-lungo periodo, “di investimento”). (per le citazioni in corsivo v. C. CARAMIELLO, “Il ruolo dei piani nel contenuto moderno delle funzioni di ragioneria”, in Scritti in onore di Ugo Caparra, Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, Vol. II, 1975, pagg. 141 e 142).

⁷ V. OIC, Documento Interpretativo n. 1 del Principio contabile n. 12 “Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi”, par. E.22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate.

valore di realizzo del credito			1.900
svalutazione civilistica	100		
f.do svalutazione crediti	100	100	-100
svalutazione fiscale	10		
f.do svalutazione crediti fiscale	10	10	-10
utile ante imposte	1.000	1.000	1.000
reddito imponibile	1.090	1.000	910
differenza temporanea	90	0	-90
aliquota d'imposta	27,5%	27,5%	27,5%
imposte di competenza	275,00	275	275,00
imposte da pagare	299,75	275	250,25
imposte anticipate (CE)	24,75	0	-24,75
attività per imposte anticipate (SP)	24,75	24,75	-24,75

Le rilevazioni contabili da effettuare nell'esercizio ("X") in cui si imputa all'esercizio la svalutazione crediti che, poi, in sede di dichiarazione dei redditi non viene riconosciuta come totalmente deducibile saranno le seguenti:

-----	data	-----		
Imposte sul reddito dell'esercizio [+]	a	Debiti tributari [*]	299,75	299,75
Imputazione all'esercizio delle imposte sul reddito da pagare come da dichiarazione dei redditi				

[+] Conto Economico: 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) imposte correnti
[*] Stato Patrimoniale: D) Debiti 12) debiti tributari

-----	data	-----		
Attività per imposte anticipate [*]	a	Imposte anticipate [+]	24,75	24,75
Rinvio delle imposte anticipate				

[*] Stato Patrimoniale: C) Attivo circolante II) Crediti 4-ter) imposte anticipate
[+] Conto Economico: 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate b) imposte differite e anticipate

Nell'esercizio ("X+2") in cui si è ipotizzato che la perdita si realizzi e, quindi, che si manifestino le condizioni che permettono la deducibilità della svalutazione civilistica (già iscritta in bilancio nell'esercizio "X") eccedente lo 0,50% del valore nominale del credito, in sede di dichiarazione dei redditi si effettuerà una variazione in diminuzione del reddito imponibile (nella stessa misura in precedenza oggetto di variazione in aumento; nel caso di specie per un valore pari a 90) da cui la determinazione di un costo per imposte sul reddito dell'esercizio inferiore rispetto a quello di competenza risultante dall'applicazione della medesima aliquota fiscale al risultato economico civilistico prima delle imposte. Conseguentemente, al fine di allineare il carico fiscale misurato dal debito tributario a quello di competenza, si dovranno imputare all'esercizio le imposte anticipate in precedenza iscritte in bilancio.

Le rilevazioni contabili da effettuare nell'esercizio "X+2" (in cui la differenza temporanea in questione si annulla) saranno le seguenti:

-----	data	-----		
Imposte sul reddito dell'esercizio [+]	a	Debiti tributari [*]	250,25	250,25
Imputazione all'esercizio delle imposte sul reddito da pagare come da dichiarazione dei redditi				

[+] Conto Economico: 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) imposte correnti
[*] Stato Patrimoniale: D) Debiti 12) debiti tributari

-----	data	-----		
Imposte anticipate [+]	a	Attività per imposte anticipate [*]	24,75	24,75
Imputazione all'esercizio delle imposte anticipate				

[*] Stato Patrimoniale: C) Attivo circolante II) Crediti 4-ter) imposte anticipate
[+] Conto Economico: 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate b) imposte differite e anticipate

Sia consentito ancora allegare il testo integrale dello scritto F. PONTANI, “*Le imposte differite attive nel bilancio di esercizio: la questione della “ragionevole certezza”*” in L’Industria delle Carni, Assica - Confindustria, n. 7, luglio 2003 in www.pontani.it, a ragione della difficile valutazione del concetto di “*ragionevole certezza*” e di quanto sul tema si possa argomentare in un’ottica anche di natura pratica; questo in considerazione del fatto che i redattori del bilancio di esercizio debbono operare con prudenza, ragionevolezza e competenza. Se il bilancio di esercizio deve essere redatto in ossequio al disciplinato fondamentale dell’art. 2423 c.c., non si può rendere prevalente una considerazione od una valutazione di mera utilità fiscale ed al contempo sottovalutare la questione della ragionevolezza in relazione al *quantum* di risultato economico, al precetto di conservazione del capitale ed all’effettiva attendibilità dei piani aziendali.

Le imposte differite attive nel bilancio di esercizio: la questione della "ragionevole certezza"

Premesse

L I D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366 di delega al Governo per la riforma del diritto societario, innova profondamente i principi giuridici che presiedono alla corretta e veritiera redazione del bilancio di esercizio delle imprese statuendo l'assoluta neutralità dello stesso da qualsiasi interferenza riconducibile al modo di determinazione dell'imponibile delle imposte sui redditi. Con la nuova normativa, e con effetto dal primo esercizio che inizia a partire dall'1 gennaio 2001 (salvo gli effetti dell'art. 9, di modifica della disciplina delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, che aggiunge l'art. 223^{undecies}), si modificano, ai fini del citato obiettivo, sia gli schemi dello stato patrimoniale che del conto economico, sia il contenuto obbligatorio della nota integrativa del bilancio di esercizio; viene anche risolta, nella forma, la questione dei vincoli di rilevazione contabile obbligatoria e della correlata indicazione nel conto economico di elementi di costo fiscalmente rilevanti al fine di trarne beneficio, abbandonati per sempre sia le gestioni di "appendici fiscali", sia gli obblighi di indicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio delle poste che interferivano con l'osservanza dei corretti principi contabili. Restano immutati, in tutti i casi, e nel tempo, gli effetti "distorsivi" che, rivenienti dal passato, influenzano gli elementi del patrimonio a causa di processi valutativi esclusivamente o prevalentemente fiscali dell'attivo e del passivo patrimoniale. Questi comportamenti "distorsivi", annualmente e cumulativamente nel tempo, osservate le regole formali di redazione del bilancio di esercizio e le convenzioni valutative (ma non sempre, per il prevalere nei costumi d'azienda, anche per ragioni speculative, dell'applicazione delle regole fiscali e correlata sostanziale violazione delle norme, sia civilistiche, sia della "best practice" contabile) statuite agli artt. 2423 e segg. C.C. (o dettati dalle regole di "corporate governance"), hanno condotto, nel passato, alla sistematica violazione dei principi di legge (e dei corretti principi contabili) della costanza nel tempo

dei criteri di valutazione, della comparabilità, della competenza economica, della effettività dei risultati economici conseguiti, della neutralità, ecc., con effetti sulla veridicità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del bilancio di esercizio (gli effetti di tale "passato" resteranno a lungo nei bilanci di esercizio "inquinando" l'informazione che da tali bilanci si desamenterà anche in futuro). A volte, poi, per l'ambiguità delle formule utilizzate o per il ricorso a standard o formulazioni di natura "mimetica", è risultato e, per un certo numero di esercizi, risultava violato anche il principio della chiarezza (numerosi, quindi, i procedimenti ex artt. 2409 C.C. e 700 C.p.C., o per impugnazione, in sede civile e/o penale, delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci di esercizio a ragione del fatto che il bilancio approvato risultava o risulterebbe contrario a legge per i vizi che lo affliggevano o che lo alliggevano). Nel contesto dello scenario rappresentato, la nuova normativa appare solutoria dei problemi evidenziati, ma ciò solo in apparenza almeno per due ordini di ragioni:

- 1) si dispone solo per il futuro, ma non si disciplinano i comportamenti viziati del passato;
- 2) si formulano in modo indiretto (e cioè, attraverso la relazione di presentazione del provvedimento delegato), ed ingannevole (sul tema in dettaglio, si rinvia al mio "Imposte differite attive: alcune novità della riforma", in Amministrazione e Finanza, n.10/2003, IPSOA), richiamati al principio contabile del CNDC & R n. 25, del marzo 1999 ed allo IAS n. 12, del 1996 (a cui si ispira, con differenze anche rilevanti, il Doc. n. 25 citato), senza preoccuparsi delle conseguenze pratiche di tali richiami che appaiono, irrutilmente, elevati al rango di legge.

La novella disciplina propone, di fatto, interessanti questioni in tema di relazioni tra tecnica e norma di legge che non appaiono facilmente risolvibili dato il contesto contraddittorio in cui dette relazioni si pongono (il rinvio è ancora al mio già citato scritto). L'oggetto della nostra trattazione viene qui limitato ad una questione che riteniamo

di interesse e che non appare avere attratto, per il momento ed in modo specifico, l'attenzione della dottrina contabile e giuridica, se non episodicamente e, talvolta, in un'ottica meramente comparativa tra principi contabili nazionali ed internazionali: intendiamo riferirci al tema della "ragionevole certezza" che rappresenta la condizione necessaria da rispettare per l'esposizione delle "imposte anticipate" all'attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

Le imposte differite attive

Le imposte differite attive sono previste in modo specifico all'art. 2424 C.C., alla voce C. II. 4ter, al Titolo "imposte anticipate"; come disposto dall'art. 2427, n. 14, lett. b. e c., da un apposito prospetto devono risultare sia la base di riferimento, sia le modalità di calcolo delle differenze temporanee che conducono a tale determinazione, e quindi il computo finale, sia l'ammontare delle imposte "anticipate" attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti. Con specifiche disposizioni, diverse tra la lettera a. e la lettera b. del citato novellato n. 14 dell'art. 2427, si prevede l'obbligo di esporre le motivazioni che informano le iscrizioni suddette nonché le eventuali mancate iscrizioni.

La relazione governativa (al Titolo del "Bilancio") formula uno specifico rinvio al Doc. n. 25 dei principi contabili nazionali con richiamo anche ai principi della prudenza e della competenza economica (ma al tempo stesso si fa rinvio allo IAS 12 dei principi contabili internazionali). In relazione a tale ambiguo rinvio, ambiguo a ragione delle differenze che esistono tra tali due principi, differenze richiamate, in parte, dallo stesso Doc. n. 25 citato, desideriamo qui soffermarci su quello che è stato ritenuto, dalla dottrina che si è occupata della questione, problema rilevante e riconducibile al "maggiore rigore" del principio contabile nazionale rispetto a quello internazionale, e più precisamente alla condizione della "ragionevole certezza" per l'iscrivibilità di valori all'attivo patrimoniale al titolo di "imposte anticipate", rispetto allo standard internazionale che

propugna, invece, la condizione della "probabilità".

La "ragionevole certezza"

Il Doc. n. 25 del marzo 1999, al par. II.1, dispone che "Le attività per imposte anticipate" non possono essere rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, se non vi è "la ragionevole certezza" dell'esistenza negli esercizi in cui si vivessero le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare; in presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria. Al contempo, il principio contabile nazionale stabilisce che in assenza di tali condizioni, ma al verificarsi delle stesse in un successivo esercizio, l'iscrizione nel bilancio di esercizio delle attività per imposte differite deve avvenire nell'esercizio in cui si verificano gli indicatori presupposti. La stessa condizione della "ragionevole certezza", ai sensi del par. II.1, del Doc. n. 25 citato, si applica al caso del ripeto a nuovo delle perdite fiscalmente riconoscibili in un esercizio ed espressione queste di un beneficio che si potrà concretare a condizione della possibilità di assorbimento, in futuro, e nei limiti temporali di legge, delle perdite stesse da redditi fiscalmente imponibili "captanti allo scopo"; ciò nel contesto di uno scenario economico atto a far sì che tali perdite siano espressione di condizioni ben identificate e non ripetitive (quindi, condizioni straordinarie o di fine ciclo congiunturale esogene od endogene di gestione, o di riassetto degli equilibri aziendali, e simili).

Non ci intratteniamo qui sulla questione terminologica ed in parte contraddittoria della norma e della sua ratio (si parla di imposte anticipate per le perdite fiscali a nuovo quando non vi sono anticipi di sorta, e di rilevazione tra i crediti di risonanti attivi, quando, poi, si ha cura di precisare, nella relazione governativa, che, in verità, non siamo in presenza di veri crediti).

Il tema qui oggetto di interesse per la nostra trattazione è quello della interpretazione della locuzione "ragionevole certezza" quale condizione essenziale per l'iscrizione (non importa se tecnicamente

o lessicalmente corretta o meno, ma in ossequio al disposto tassativo di legge) di dette attività nel bilancio di esercizio in osservanza, in primo luogo, del principio della prudenza e, in secondo luogo, di quello della competenza economica.

Il principio contabile (Doc. n. 25), alla nota n. 32 del par. II.1, precisa che la "ragionevole certezza deve essere comprovata da elementi oggettivi di supporto quali piani pluriennali attendibili. Qualsiasi impresa, è noto, non "divina" il futuro, non lo conosce, cerca di prevederlo ricorrendo a modelli semplificati e con l'utilizzo di un numero limitato di variabili "manovrabili" a certe condizioni e nel contesto di scenari mutevoli ed indipendenti dalle scelte e decisioni dei "gestori". Ogni impresa opera in condizioni di incertezza, i piani sono flessibili e scemvolvi, le condizioni esogene ed endogene che influenzano la gestione di impresa sono prevedibili nel contesto di un orientamento strategico di fondo soggetto a costante verifica cui conseguono azioni di feedback e di feedforward con mutamenti rilevanti sia delle scelte di gestione, sia delle conseguenze di dette scelte, a volte con effetti imprevedibili ed addirittura contrari ai risultati prevedibili.

La disposizione, per le società di capitali, dell'art. 2428 C.C., che statuisce l'obbligo di indicare nella relazione di gestione l'andamento prevedibile della gestione della società, non è espressione dell'obbligo giuridico di redigere un piano pluriennale e di sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci, trasformandolo in un atto giuridicamente rilevante ai fini della redazione del bilancio di esercizio.

Da un punto di vista semantico il termine "certezza" è espressione di una convinzione fondata sulla consapevolezza soggettiva riconducibile all'assenza di dubbio; il termine deriva da "certo" in quanto rispondente a "verità" oggettiva (quella dell'accadimento e non certamente quella della valutazione economica attribuibile all'accadimento stesso, espressione, nel nostro caso, di un fatto amministrativo). Tale "verità" riguarda il passato od il presente ma, per il tema qui in esame, è evidente che siamo in presenza di un evento economico futuro che consegue ad atti e fatti di gestione che possono essere anche la

conseguenza di comportamenti di altri "gestori" (i piani mutano anche in relazione al mutare dei "gestori", che possono avere differenti visioni strategiche del divenire dell'azienda che amministrano) nel contesto di mutate visioni strategiche d'impresa; in questo caso la "certezza dell'immaneabilità dell'evento" e delle sue correlate positive condizioni economiche viene certamente meno.

Poniamoci ora la questione del termine qualificativo della "certezza": la "ragionevole certezza" di tale "certezza". La "ragionevole certezza" è riconducibile alle regole di sensatezza del giudizio, alle ragioni di opportunità e convenienza in quanto frutto di valutazioni ispirate da criteri giusti o, meglio, ritenuti tali nelle circostanze, è espressione di equilibrio e di misura, è la conseguenza di una capacità di discernere e di determinare rapporti logici e quindi, come detto, di formulare giudizi. Si tratta di elementi qualitativi difficilmente oggettivizzabili. In altri termini, siamo in presenza di qualità intrinseche degli individui (correlate al loro "sapere", alla loro esperienza, alla loro capacità, intesa sia in senso specifico che "lato") che assumono le decisioni d'azienda, di soggetti che provengono da culture diverse, e sappiamo che, nel contesto sistematico d'impresa, la cultura è espressione di sottosistemi ad integrazione precaria. L'oggettivazione del bilancio destinato a pubblicazione, attraverso regole convenzionali, porta a comporre interessi divergenti di soggetti che hanno attese diverse, culture diverse, gradi di sapere e/o di ignoranza diversi, non consente agevolmente di realizzare la condizione descritta (operare, cioè, in condizioni di "ragionevole certezza").

In altri termini, solo il verificarsi delle citate condizioni (fissate dal legislatore e dai principi contabili nazionali), che consentono di rappresentare in modo "ragionevolmente e relativamente certo" l'attivo per imposte anticipate, permette realmente di iscrivere dette attività nel bilancio di esercizio.

I relativismi (tutti i valori del bilancio di esercizio sono relativi e frutto di convenzioni) di conto sono, poi, ragione di prudente limitazione all'espressione di valore di queste attività. La "ragionevole certezza" è più espressione di una sorta di

segue da pag. 7

"speranza": è l'Autorità Fiscale (condizione esogena all'impresa) che condiziona, al di là dei metodi di determinazione suggeriti dai principi contabili, la base di calcolo dei valori, sia nel caso del differimento di costi fiscalmente deducibili, sia in quello del riparto a nuovo delle perdite fiscali.

L'entità del differimento e/o l'entità della perdita a nuovo è quella che risulta dalla determinazione di valori fiscali (in misura che potrebbe differire, secondo la visione dell'Amministrazione Finanziaria, da quella oggetto del computo da parte del contribuente impresa), dal loro rapporto con i valori del bilancio di esercizio, dagli eventi possibili dell'accertamento e della verifica, nonché dalla eventualità che i computi del contribuente impresa trovino conforto nelle determinazioni dell'Amministrazione Finanziaria.

L'ipotesi di una "ragionevole certezza" legata a piani pluriennali attendibili riposa in un sistema di "control corporate governance" talmente forte ed in un sistema di previsioni cost coerenti con principi di indipendenza (di gestione e di controllo indenni da condizionamenti diversi da quelli propri delle funzioni degli organi d'impresa e dei controllori indipendenti esterni alla stessa) da far ritenere il corretto principio contabile e la norma di legge, in ossequio alla fondamentale regola della prudenza, sostanzialmente di assai difficile applicazione.

Conclusioni

Quanto offerto alla valutazione del lettore e dello studioso lascia intravedere la sussistenza di conseguenze di rilievo:

- la rilevazione per competenza delle imposte differite attive espressione di traslazione nel tempo di componenti negativi di reddito riconducibile a differenze temporanee deducibili e di perdite fiscali a nuovo, appare di difficile concretamento, sia per l'incertezza naturale circa il futuro, sia per le molte difficoltà pratiche che presiedono alla stesura di piani economici pluriennali (ammasso, poi, che nella piccola-media azienda si predispongano piani in senso tecnico e non invece si ricorra a mere previsioni di tipo orientativo) attendibili, con "certezze" che tali non sono e con "ragionevolezza" che sono espressione di parametri individuali, mutevoli da individuo ad individuo e nel tempo, difficilmente comparabili;
- nel caso della contabilizzazione dei suddetti elementi dell'attivo patrimoniale sussiste, poi, un rischio, non

infondato, a volte rilevante, di errore di giudizio che può condurre a determinare risultati economici non veritieri nel contesto delle convenzioni di bilancio;

- la contabilizzazione che può anche divenire espressione di politiche di bilancio illecite con distribuzione, altrettanto illecite, di risultati economici non realizzati, con grave rischio, anche penale, per amministratori,

direttori generali, direttori amministrativi, società di revisione e consulenti.

Il problema della "ragionevole certezza", infine, non è questione che interessi solo la contabilizzazione di questi elementi dell'attivo patrimoniale nelle società di capitali, ma investe, ai sensi dell'art. 2217, 2° c., 2° cpx. C.C., anche le imprese individuali e le società di persone tenuto conto che le stes-

se, nelle valutazioni di bilancio (e qui siamo in presenza di valutazioni), devono attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni in quanto applicabili (e questi criteri sono senz'altro applicabili anche a dette imprese e società). Ricordiamo, poi, che il libro degli inventari è scrittura privata, sottoscritta ai sensi dell'art. 2217, 3° c., del C.C., e soggetta alle sanzioni

penali per i casi di falso. In conclusione, la novella disciplina rischia di non trovare applicazione; è, infatti, "ragionevole" ritenere che "per prudenza", si continui ad operare "su base cassa",

salvo utilizzare strumentalmente la norma ed il citato principio contabile per commettere illeciti a vario titolo censurabili e puniti.

Prof. Franco Pontani

Errata corrige

Per un refuso nello scorso numero dell'IDC nell'articolo - *«Gli interessi - non automatici» ed il bilancio di esercizio - non è stata inserita la firma dell'autore dell'articolo, il dottor Tiziano Sesana. Ce ne scusiamo con l'interessato e con i lettori.*